



SCADENZE DEL MESE DI MARZO 2014	
Entro mercoledì 5 marzo	MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.
	<p>1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti.</p> <p>Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del <u>DPR 13 marzo 2002, n. 69</u>) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).</p>
Entro lunedì 17 marzo	TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398
	<p>2. Compilazione registro IVA minori.</p> <p>Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.</p>
	DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI
	<p>3. Versamento ritenute fiscali su premi e compensi sportivi.</p> <p>Entro oggi devono essere versate, tramite il consueto modello F24, le ritenute effettuate su rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni sportive dilettantistiche e collaborazioni amministrativo – gestionali erogate da associazioni e società sportive dilettantistiche nonché Federazioni, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate, quando eccedenti la quota annua di esenzione pari a Euro 7.500,00 e pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente.</p> <p>4. Versamento ritenute fiscali su rimborsi forfetari erogati da cori, bande e filodrammatiche.</p> <p>Entro oggi cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche devono versate le ritenute effettuate su rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale quando eccedenti la quota annua di esenzione pari a Euro 7.500,00 e pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente.</p> <p>5. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni occasionali coordinate e collaborazione coordinate e continuative.</p> <p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione occasionale coordinata nel mese precedente (<i>codice tributo 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</i>).</p> <p>6. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo.</p>

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI





	<p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale non coordinata (<i>codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</i>).</p> <p>7. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati.</p> <p>Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi (non di natura sportiva) e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (<i>codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi</i>).</p> <p>8. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati a collaboratori autonomi (<i>collaborazioni occasionali, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazione coordinate e continuative e associati in partecipazione con apporto di lavoro</i>).</p> <p>Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali coordinati, associati in partecipazione con apporto di lavoro e collaboratori occasionali non coordinati (<i>questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro</i>). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.</p> <p>9. Versamento dei contributi ENPALS</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dei contributi ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente. Il codice tributo con cui versare, tramite modello F24, questo contributo è il CCSP per sportivi professionisti e CCLS per i lavoratori dello spettacolo.</p>
<p>Entro lunedì 17 marzo</p>	<p>TRIBUTI</p> <p>10. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto.</p> <p>Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 30 settembre 2013 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2012/2013, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2013/2014. Sarà comunque possibile regolarizzare i versamenti entro 30 giorni dalla scadenza, con una maggiorazione pari allo 0,40%.</p> <p>11. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite.</p> <p>Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo <u>non gratuito</u>, devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: <i>le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti</i>).</p>
<p>Entro mercoledì 19 marzo</p>	<p>MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE</p> <p>12. Ravvedimento</p>



	<p>Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o <i>effettuati in misura insufficiente</i>) entro il termine ultimo del 16 febbraio 2014, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione pari al 3% ed agli interessi legali pari all'1% dal 1° gennaio 2014 (<i>su base annua, da calcolare giorno per giorno</i>). Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata pari al 3,75%, fermo restando gli altri obblighi. Si ricorda che gli interessi sono calcolati al 2,5% nel periodo fino al 31/12/2013.</p>
<p>Da sabato 22 marzo a mercoledì 7 maggio</p>	<p>5Xmille</p> <p>13. Iscrizione nell'elenco dei potenziali beneficiari.</p> <p>In questo lasso temporale è possibile procedere all'iscrizione telematica all'elenco dei potenziali beneficiari del 5xmille tenuto dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando la modulistica conforme ai fac-simili pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate</p>
<p>Entro martedì 25 marzo</p>	<p>ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE</p> <p>14. Modello Intra 1 e 2: comunicazione mensile (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)</p> <p>Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi) e/o INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni inerenti le attività commerciali e servizi ricevuti) per le operazioni effettuate nel mese precedente.</p>
<p>Entro lunedì 31 marzo</p>	<p>DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI.</p> <p>15. Invio Modello UNIEMENS all'INPS.</p> <p>Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (<i>collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali quando bisogna versare contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri</i>) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.</p> <p>DICHIARAZIONI.</p> <p>16. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP).</p> <p>Le associazioni con esercizio concluso al 30/06/2013 devono effettuare entro oggi la presentazione delle dichiarazioni in via telematica.</p> <p>17. Comunicazione black list mensile.</p>

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI





	<p>Le associazioni titolari di partita IVA se effettuano (<i>come soggetti attivi o passivi</i>) cessioni di beni e/o prestazioni di servizi con operatori residenti in Paesi che godono di una fiscalità privilegiata e sono conseguentemente inseriti nella c.d. black list, devono, entro oggi, comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a queste operazioni <u>se riconducibili alle proprie attività di natura commerciale</u> (<i>in tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 21 ottobre 2010 n.53</i>). La comunicazione riguarda le operazioni del mese precedente se gli importi relativi alle singole categorie di operazioni (cessione di beni oppure prestazioni di servizi) è superiore a € 500,00 (ex Decreto-Legge 16/2012). Detta comunicazione può avvenire attraverso il Modello polivalente.</p> <p>18. Operazioni con San Marino.</p> <p>Scade oggi il termine di presentazione, attraverso il Modello polivalente, delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate, come soggetti attivi o passivi, con operatori di San Marino relativamente alle fatture annotate nei registri IVA entro il mese di febbraio.</p> <p>19. Modello Intra 12: comunicazione mensile</p> <p>Gli enti privi di partita IVA che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di € 10.000,00, ovvero che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia, devono dichiarare l'ammontare degli acquisti registrati nel mese precedente attraverso il Modello INTRA 12, da trasmettersi per via telematica.</p>
	<p>IMPOSTE E TARIFFE.</p>
	<p>20. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap.</p> <p>Le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/04/2013 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2013/2014.</p>